



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PANIZZA e Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015**

Modifiche all’articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto *split payment*

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, contenute nella legge di stabilità 2015, è il meccanismo del cosiddetto «*split payment*». Infatti, l'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo articolo 17-*ter* con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici.

In base alle nuove disposizioni, l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato).

Da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di

assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

L'imposta, come detto, non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Importanti sono poi le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello *split payment* non trova applicazione, ovvero nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti.

Interessante, poi, l'aspetto legato all'accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito IVA determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'articolo 17-*ter* del citato decreto n. 633 del 1972. In virtù della nuova disciplina, infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in una posizione di costante credito IVA, in quanto non più soggetti al versamento dell'IVA sulle fatture emesse. Per limitare tali effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972, tale rimborso è eseguito in via prioritaria; a tal fine il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2015) ha modificato il precedente decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, semplificando l'ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria per i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi con meccanismo dello *split payment*.

Infine, ulteriore aspetto controverso e di non poca importanza è che l'efficacia della disposizione esaminata è subordinata al rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia, come previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) nelle more del rilascio le norme sullo *split payment* trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo dell'applicazione dello *split payment*, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sarà disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Come segnalato anche da Confindustria nella circolare in commento alla legge di stabilità 2015, la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio europeo, oltre a «suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario», potrebbe creare problematiche anche sotto il profilo operativo. Secondo Confindustria, infatti, «la decorrenza della disposizione non si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esi-

gibilità dell'imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

La circolare 1/2015 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che: «il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014».

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, modifica l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), prevedendo che i consorzi o le cooperative che rifatturano *in toto* o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico possano, come i professionisti, incassare l'IVA non potendo essi aspettare la tempistica prevista per i rimborsi. Si noti che i soci o i consorziati fatturano all'ente soggetto a *split payment* i loro compensi e che gli stessi sono imponibili. D'altro canto, il consorzio si troverebbe a non poter incassare l'IVA, dall'ente pubblico ed in contemporanea a doverla versare ai consorziati.

Interviene, inoltre, per confermare il regime forfettario della legge 16 dicembre 1991, n. 398 per gli enti associativi, nonché in merito alla pubblicazione di un elenco degli enti pubblici tenuti all'applicazione dello *split payment*. Come chiarito, infatti, dall'Agenzia delle entrate nella circolare 9 feb-

braio n. 1/E del 2015, il meccanismo si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, tale disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 17-ter, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale, sia quelli effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale. Le associazioni di ogni tipo e genere, comprese bande, cori, gruppi culturali di vario genere che abbiano optato per il regime IVA forfettario previsto dalla legge n. 398 del 1991, hanno l'obbligo di versare il 50 per cento dell'IVA fatturata relativamente a sponsorizzazioni o pubblicità. Ad esempio, se una banda esegue un concerto per un determinato comune emette una fattura di  $500 + \text{IVA } 110 = 610$ . Prima dell'introduzione dello *split payment*, la banda incassava 610 e versava 55. Ad oggi, applicando asetticamente la nuova norma, la banda incassa 500 e il comune versa all'erario 110, con un mancato incasso per la banda di 55. Si potrebbe forse inter-

pretare la norma, anche in assenza di una specificazione normativa, nel senso che il regime della legge n. 398 del 1991 non è stato soppresso e che conseguentemente l'Ente pubblico in presenza di soggetto con detto regime dovrebbe comunque applicare lo *split payment* solo su metà dell'IVA. Tuttavia, si ritiene necessario integrare l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, specificando esplicitamente che è fatta salva l'applicazione del regime forfettario dell'IVA.

Con riferimento all'applicazione dello *split payment*, si propone, inoltre, viste le difficoltà nell'individuazione dei soggetti che lo devono applicare, di approvare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti tenuti a questo adempimento. La proposta è giustificata dal fatto che si necessita di chiarezza e semplificazione, sia per gli enti pubblici che per i fornitori stessi. La circolare n. 1 del 2015 dell'Agenzia delle entrate ha, per esempio, escluso dall'applicazione del regime l'Agenzia delle entrate stessa, ma vi ha incluso le comunità montane.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai compensi per prestazioni di servizi nel caso di esecuzione degli stessi da parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi ultimi acquisiscano beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto o da consorziati o da soci per almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese precedente l'operazione altrimenti soggetta alla disciplina prevista dal comma 1»;

*b)* dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui al comma 1 da soggetti che hanno optato per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'imposta sul valore aggiunto è integralmente versata ai soggetti medesimi.

2-*ter*. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile 2015, con proprio atto, l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, ed è aggiornato con le modalità di cui al primo periodo».





